



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE

**Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa**

Via Salaria Antica Est - 27/F - 67100 L'Aquila

L'Aquila, li 18 MAG. 2012

Prot. RA/ 115040  
Rif.:

**Oggetto:** art. 55 del R.D. del 11.12.1933 n°1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - **Circolare esplicativa**

PREMESSO:

- che l'art. 55 del R.D. del 11.12.1933 n°1775 ultimo comma prevede: "Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto";
- che il medesimo articolo 55 prevede inoltre altre ipotesi di decadenza, in particolare:
  - "1. Sono causa della decadenza del diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:
    - a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
    - b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
    - c) mancato pagamento di due annualità del canone, dell'addizionale regionale e dei sovracanonici;
    - d) decorrenza del termine di cui all'art. 20 senza valida motivazione (integrazione di documentazione);
    - e) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Concedente di cui all'art. 46.
  - 2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda. Nel caso di cui al comma 1, lett. e), la decadenza è immediata.
  - 3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
  - 4. Il provvedimento di decadenza contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico, ovvero il termine entro il quale deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino di cui all'art. 54 oltre gli adempimenti di cui agli artt. 35, comma 2, e 37, comma 1, lett. c)."
- che l'art. Art. 51 sulla decadenza del DECRETO N. 3/REG. del 3 agosto 2007, recante Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee, prevede:



## GIUNTA REGIONALE

*“1. Sono causa della decadenza del diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:*

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;*
- b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;*
- c) mancato pagamento di due annualità del canone, dell'addizionale regionale e dei sovracani;*
- d) decorrenza del termine di cui all'art. 20 senza valida motivazione;*
- e) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Concedente di cui all'art. 46.*

*2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda. Nel caso di cui al comma 1, lett. e), la decadenza è immediata.*

*3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.*

*4. Il provvedimento di decadenza contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico, ovvero il termine entro il quale deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino di cui all'art. 54 oltre gli adempimenti di cui agli artt. 35, comma 2, e 37, comma 1, lett. c).*

**RICHIAMATO** l'art. 9 sulla Individuazione delle competenze del DECRETO N. 3/REG. del 13 agosto 2007.

**CONSIDERATO** che l'archivio delle pratiche inerenti le derivazioni risulta oltremodo gravato di documentazione riguardante procedimenti fermi da molti anni, per motivazioni non riscontrabili da quanto in atti, per i quali non è possibile richiedere i canoni.

**VISTA** la nota n° RA/30420 del 13.02.2012 con la quale il Servizio Gestione delle Acque (DC/18) ha richiesto alle Province Abruzzesi informazioni relative a “Concessioni scadute da molti anni”.

**VISTA** altresì la nota della Provincia di Pescara n° 0124955 del 27.03.2012, avente per oggetto “Concessioni scadute da molti anni. Comunicazione informazioni”.

**CONSIDERATO** che, fatte salve le ulteriori ipotesi di decadenza diverse da quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 55 del T.U. 1775/1933, a titolo esemplificativo, sono da ritenersi “vecchie pratiche”, ormai non più suscettibili di prosecuzione del relativo procedimento, quelle per le quali, dagli atti in possesso dell'amministrazione, si evidenzia che:

- il procedimento risulta fermo da oltre dieci anni, senza notizie e/o richieste e/o contestazioni da parte dell'utente;
- l'impossibilità di trasmettere comunicazioni a causa del mancato aggiornamento dei dati anagrafici dell'utente (es. raccomandate tornate indietro per impossibilità di recapito);
- la mancanza dei dati per la richiesta dei canoni.

Tutto ciò premesso e considerato si precisa che:

- gli Uffici procedenti delle Amministrazioni Provinciali, di cui all'art. 9 del DECRETO N. 3/REG. del 13 agosto 2007, sulla scorta di quanto agli atti, qualora si abbia contezza che non siano state realizzate delle opere e non vi siano elementi ulteriori o contrastanti in possesso



GIUNTA REGIONALE

dell'amministrazione, procederanno a dichiarare la decadenza delle pratiche di derivazione di propria competenza, previa comunicazione all'utente ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 qualora siano disponibili i relativi riferimenti anagrafici;

- gli Uffici procedenti della Regione, sulla scorta di quanto agli atti, qualora si abbia contezza che non siano state realizzate delle opere e non vi siano elementi ulteriori o contrastanti in possesso dell'amministrazione, procederanno a proporre alla competente Autorità concedente regionale la dichiarazione della avvenuta decadenza di diritto delle pratiche di derivazione di propria competenza. L'Autorità concedente procederà, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 qualora siano disponibili i riferimenti anagrafici dell'utente, a dichiarare l'intervenuta decadenza.

Rimangono salvi gli obblighi di vigilanza di cui all'art. 71 del Regolamento Regionale n° 3/2007.

Si invitano i Servizi procedenti ad uniformarsi a quanto disposto con la presente circolare.

IL Dirigente del Servizio  
*Avv. Sebastiana Parlavecchio*

IL Direttore Regionale  
*Dott. Ing. Pierluigi Caputi*